



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

5 DIC. 2017 N. 2538 e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi fino al 20 DIC. 2017

il 5 DIC. 2017

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. **75** del **5 dicembre 2017**

OGGETTO: Atto di pignoramento presso terzi avanti al Tribunale di Taranto – Di Natale Pasqua c/Comune di Castellaneta + 1 (Terzo Pignorato: Banco di Napoli SpA - filiale di Castellaneta). Affidamento incarico a legale di fiducia per proporre opposizione.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che:

- è stato notificato in data 09/11/2017, prot. n. 26087, in pari data, da parte della sig.ra Di Natale Pasqua, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Chiara Pasanisi, atto di pignoramento presso terzi avanti al Tribunale di Taranto, Giudice dell'Esecuzione;

CONSIDERATO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1/2016 questo Ente ha avviato, ai sensi dell' art. 243bis D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. le procedure per l'adozione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale e che, in conseguenza di tale deliberazione e fino alla scadenza dei 3 mesi dall'adozione della stessa, sono sospese le azioni esecutive nei confronti dell'Ente in situazione di squilibrio finanziario;
- che con successiva deliberazione n. 20/2016 il Consiglio Comunale in data 12/04/2016 è stato approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale con inoltro dello stesso al Ministero dell'Interno ed alla Corte dei Conti per l'esame e l'approvazione dello stesso;
- che ai sensi dell'articolo 243-bis Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, comma 4, "*le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3.*".

- che allo stato attuale non risulta ancora conclusa la istruttoria del predetto piano di riequilibrio;

RITENUTO di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all'avv. Antonio Pancallo, del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta alla Via Stazione n. 10.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *“Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere”* è stato ultimamente confermato dal dalla Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTA, da ultimo, la sentenza n. 1954/2014 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che ribadisce: *...la posizione della Sezione sul tema è stata ricordata con chiarezza, di recente, dalla decisione 7 febbraio 2012 n. 650, con la quale è stato rilevato che “la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza bisogno o di autorizzazione della giunta o del dirigente competente ratione materiae (C.S. sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. . civ. . sez. I , 17 maggio 2007, n. 151) ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente e a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione e della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione e del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS.UU., 16 giugno 2005 n. 12868)” . Poco dopo, questa stessa Sezione con la decisione 11 maggio 2012 n. 2730 ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente ratione materiae il compito di scegliere il legale e, comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio, osservando nell'occasione quanto segue: “La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo o cui compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000 quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. . St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 1.”*

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -*Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) ““agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune.....”;*

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

DECRETA

- 1) di proporre opposizione avanti al Tribunale di Taranto Giudice dell'Esecuzione, all'atto di pignoramento presso terzi - conseguente a sentenza del Tribunale di Taranto n. 1994/2016

e ordinanza n. 56/2017 della Corte di Appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto - notificato a questo Ente in data 09/11/2017 ed assunto al prot. generale in pari data al n. 26087, dalla sig.ra Di Natale Pasqua, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Chiara Pasanisi, per tutte le ragioni che il legale incaricato vorrà evidenziare.

- 2) di incaricare, allo scopo, un legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del comune di Castellaneta, conferendo l'incarico all'avv. Antonio Pancallo, del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta alla Via Stazione n. 10;
- 3) stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato *ad litem* equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
- 4) stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombeni provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI


